N. R.G. 6578/2021

TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

Seconda CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **6578/2021**

Oggi **1 dicembre 2022** ad ore **10:10** innanzi al dott. Francesca Aratari, sono comparsi:

Per parte opponente l'avv. [redacted]
Per parte opposta l'avv. [redacted] in sost avv [redacted]
I procuratori delle parti si riportano agli scritti. L'avv [redacted] rileva che ad oggi non risulta pervenuta la richiesta di mediazione. L'avv [redacted] si riporta alle conclusioni della comparsa di cui chiede l'accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, si ritira in camera di consiglio, pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Francesca Aratari

Firmato Da: ARATARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d28a7d1c917d998ba5eea3830190eb6

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6578/2021** promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted] nato a Roma, il [redacted] e residente in Frascati, via [redacted] elettivamente domiciliato nel presente giudizio in Roma, [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] – fax n. [redacted] che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente tra loro, insieme all'avv. [redacted] - Opponente

contro

[redacted] S.r.l. P. Iva [redacted] C.f. [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [redacted] ed [redacted] con studio in La Spezia (SP) alla [redacted] N e con domicilio eletto in Via [redacted] 19125 La Spezia (SP) - Opposta

CONCLUSIONI

Le parti hanno così concluso:

Parte opponente: o revocare il decreto ingiuntivo n. 154/2021, emesso dal Tribunale civile di Velletri il 10/02/2021 (R.G. 6283/2020) per la somma di Euro 17.372,33 oltre interessi come da domanda, nonché le spese della

Firmato Da: ARATARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d28a7d1c917d998ba5eea3830190eb6

procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed altre successive occorrende e, comunque, dichiarare il medesimo provvedimento monitorio nullo e/o privo di qualsivoglia effetto alcuno; o in accoglimento della presente opposizione, accertata la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, rigettare ogni pretesa contrattuale di [redacted] s.r.l.. nascente dal rapporto di credito azionato in giudizio nei confronti del sig. [redacted] per tutti i motivi indicati in narrativa ovvero, in subordine, ridurre le somme richieste da [redacted] a quanto risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario ex D.M. 55/2014 da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari

Parte opposta: In via preliminare, di rito dichiarare l'inammissibilitá della presente opposizione per tardività della notifica per le ragioni tutte esposte in narrativa In via principale, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, condannare, in ogni caso, il Sig. [redacted] al pagamento in favore della società [redacted] S.r.l. della somma identica a quella ingiunta (€ 17.372 ,33) o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Va premesso che all'udienza del 24.2.22, sul rilievo che non risultava effettuato il tentativo obbligatorio di mediazione, era stato fissato termine di giorni 15 per promuoverlo.

Nel proseguo del giudizio le parti non hanno documentato l'esito negativo del tentativo.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. SU n. 19596/20; Cass. n. 159/21).

Firmato Da: ARATARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d28a7d1c917d998ba5eea3830190eb6

Dai rilievi che precedono, deriva, nel caso concreto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non avendo la società convenuta assolto all'onere sulla medesima incombente di promuovere il tentativo di conciliazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai minimi dello scaglione corrispondente al valore della controversia, stante la semplicità della questione trattata, ed esclusa la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto non svolta.

PQM

Il Tribunale, nella composizione che precede, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:

- Dichiara la domanda improcedibile;
- Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 154/2021 emesso dall'intestato Tribunale;
- Condanna parte opposta a rifondere la opponente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Velletri, 1.12.2022

Il Giudice
dott. Francesca Aratari

Firmato Da: ARATARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d28a7d1c917d998ba5eea3830190eb6